

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022
661/2022/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SAN FILIPPO DEL MELA 220KV, PER L'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 565/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 565/2021/R/eel);

- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. (di seguito anche: A2A), del 25 novembre 2016, prot. Autorità 36300, del 6 dicembre 2016 (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 35883, del 6 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di A2A, del 26 giugno 2020, prot. Autorità 20161, di pari data (di seguito: terza comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A, del 3 agosto 2022, prot. Autorità 33922, di pari data (di seguito: quarta comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e la seconda comunicazione A2A, l’omonima società:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all’impianto San Filippo del Mela 220kV, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l’istanza medesima sia eventualmente accolta;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione A2A (di seguito: Impegno), escludendo dall’Impegno, tuttavia, in modo esplicito, alcune voci di costo;

- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l’Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A per un periodo pluriennale che include l’anno 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06), l’Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l’impianto è inserito nell’elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l’utente riceve da Terna il Corrispettivo nell’ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell’ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 565/2021/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall’utente interessato, l’Autorità ha definito l’importo dell’acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell’anno 2021 per l’impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all’impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la quarta comunicazione A2A, l’omonimo utente ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l’anno 2021, in relazione all’impianto San Filippo del Mela 220kV; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende la somma tra l’importo massimo dei costi fissi soggetti all’Impegno per l’anno 2021 – di cui all’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi – e, in relazione ai costi fissi non soggetti all’Impegno, l’importo dei costi fissi incrementali, per interventi di adeguamento, riportato nella terza comunicazione A2A per l’anno 2021;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all’applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, A2A riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito

anche: Acconto), con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2021, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;

- determinare l'Acconto, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV di A2A, come pari alla differenza tra:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla quarta comunicazione A2A, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 565/2021/R/eel;
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2021, escludendo dall'importo la riduzione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità calcolata dall'utente, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, Terna ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22

DELIBERA

1. di prevedere che A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che A2A ENERGIEFUTURE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 dicembre 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini